



I principi della responsabilità professionale dell'avvocato

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2025 n. 7462 ribadisce i limiti entro i quali la responsabilità dell'avvocato può essere scrutinata nel giudizio di cassazione. A tale effetto richiama la precedente sentenza (n. 28903/24) nella quale precisava che **“la *valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole* (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007)“**.

Il Collegio precisa che: **“la suindicata sentenza era stata chiamata in principalit  a stabilire se, nelle *cause di responsabilit  professionale nei confronti degli avvocati*, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale omessa o malamente intrapresa o proseguita, che   pacificamente una *valutazione in diritto*, rilevi nel giudizio di cassazione come un fatto – come tale tendenzialmente insindacabile – ovvero possa essere censurata in quanto errata in diritto. Quella decisione, ponendo in evidenza come non vi sia un contrasto all'interno della giurisprudenza di questa Corte, ha stabilito che “*la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito   una valutazione che attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non   sindacabile in sede di legittimit , essenzialmente perch    un giudizio che ha ad oggetto il nesso di causalit  tra l'attivit  omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente*“**. Ci  nondimeno, non si pu  escludere che, **“quando la valutazione giuridica compiuta dal giudice di merito nello svolgimento del giudizio c.d. controfattuale si fonda su un presupposto manifestamente e totalmente errato, simile errore non potr  essere ignorato”, perch  l'errore di sussunzione   deducibile col ricorso per cassazione“**.



Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

05 Apr 2025